



REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

**AZIENDE INDUSTRIALI
MUNICIPALI VICENZA S.p.A.**

Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione



Parte I – Disposizioni di carattere generale	4
Art.1 – Oggetto del Regolamento	4
Art.2 – Definizioni	4
Art.3 – Competenze	6
Art.4 – Classificazione degli scarichi	7
Parte II – Scarichi recapitanti nella pubblica fognatura.....	9
– Norme generali –	9
Art.5 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese	9
Art.6 – Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito.....	9
Art.7 – Criteri di allacciamento delle utenze domestiche	13
Art.8 – Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale.....	13
Art.9 – Esecuzione d’Ufficio del progetto e delle opere di allacciamento	14
Art.10 – Visite tecniche - Verifica delle opere.....	14
Art.11 – Autorizzazione all’allacciamento e scarico in fognatura	15
Art.12 – Progetto, esecuzione, collaudo delle opere di allacciamento alla fognatura e attivazione dello scarico	16
Art.13 – Fognatura nelle strade e nelle piazze private.....	17
Art.14 – Collettori dei cortili e degli spazi interni.....	18
Art.15 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche imhoff e manufatti simili.....	18
Art.16 – Osservazione dei Regolamenti Comunali edilizi e di igiene	18
Parte III – Esercizio degli allacciamenti	19
Art.17 – Manutenzione delle opere di allacciamento	19
Art.18 – Ispezioni e controlli.....	19
Art.19 – Responsabilità degli Utenti.....	20
Art.20 – Rifusione di danni alle infrastrutture.....	20
Parte IV – Approvvigionamenti idrici autonomi.....	21
Art.21 – Rilevazioni dei consumi idrici	21
Parte V – Utenze domestiche – Nuovi fabbricati.....	22
Art.22 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura	22
Art.23 – Caratteristiche e modalità tecniche di allacciamento	23
Art.24 – Rilascio dell’autorizzazione allo scarico.....	24
Parte VI – Utenze domestiche – Fabbricati esistenti.....	25
Art.25 – Allacciamento alla pubblica fognatura.....	25
Art.26 – Visite tecniche – Verifica delle opere e rilascio dell’autorizzazione allo scarico	25
Parte VII – Utenze industriali	26
Art.27 – Prevenzione dell’inquinamento causato dalle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne	26
Art.28 – Obbligo di scarico nei collettori per le utenze industriali	27
Art.29 – Autorizzazione all’allacciamento.....	27
Art.30 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento	27
Art.31 – Modalità esecutive dei collettori di allacciamento.....	29
Art.32 – Autorizzazione allo scarico	31
Art.33 – Titolarità dell’autorizzazione allo scarico	31
Art.34 – Validità dell’autorizzazione allo scarico e revoca	32
Art.35 – Riunioni di più scarichi	33
Art.36 – Impianti di sollevamento	33



Art.37 – Impianti di pretrattamento	34
Art.38 – Disciplina dei cicli produttivi	35
Art.39 – Modifica delle attività industriali.....	36
Parte VIII – Norme particolari relative agli scarichi industriali.....	37
Art.40 – Scarichi di insediamenti industriali	37
Parte IX – Utenze non allacciabili alla fognatura.....	40
Art.41 – Utenze domestiche o industriali site in zona non servita da fognatura con scarico sul suolo e nel sottosuolo.....	40
Parte X – Tariffe.....	41
Art.42 – Tariffe sulle acque di scarico	41
Parte XII – Disposizioni varie.....	42
Art.43 – Entrata in vigore del Regolamento, sua durata e relative modifiche.....	42
Art.44 – Pubblicità	42

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue da insediamenti domestici ed industriali, classificati secondo le definizioni dell'articolo 4, comma 2 e 3 del presente Regolamento.
2. Il Regolamento costituisce vincolo, per le specifiche competenze, per il Gestore, le Amministrazioni Comunali e gli Utenti, anche in relazione alle future estensioni delle reti.
3. Esso ha lo scopo di stabilire:
 - a) le norme tecniche per gli allacciamenti;
 - b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle fognature per i nuovi insediamenti e quelli esistenti;
 - c) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascuna sostanza inquinante in base alla normativa vigente ed in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
 - d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai tipi e al regime di scarico.
4. Nell'applicazione del presente Regolamento il Comune potrà operare direttamente o tramite l'Azienda di Gestione, di seguito indicata come "il Gestore".

Art.2 – Definizioni

1. Nel presente Regolamento è adottata la stessa terminologia tecnica della normativa vigente (D.Lgs 152/99, così come modificato ed integrato dal successivo D.Lgs. 258/00):
 - a) "*abitante equivalente*" : il carico organicobiodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
 - b) "*acque reflue domestiche*": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

c) “*acque reflue industriali*”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

d) “*acque reflue urbane*”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

e) “*acque reflue assimilabili*”: acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono gli scarichi provenienti da insediamenti che risultino per le loro caratteristiche qualitative, assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99 e della normativa vigente;

f) “*fanghi*”: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

g) “*rete fognaria*”: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

h) “*fognature separate*”: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia,

i) “*scarico*”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante , anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

j) “*acque di scarico*”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

k) “*fognatura pubblica*”: complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, etc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale.

l) “*stabilimento industriale*” o, semplicemente, “*stabilimento*”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono le attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

m) “*valore limite di emissione*”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie devono essere effettuate adottando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
 - a) il volume e le caratteristiche delle acque reflue urbane;
 - b) la prevenzione di eventuali fuoriuscite;
 - c) la prevenzione dell'infiltrazione di acqua di falda;
 - d) la prevenzione dell'infiltrazione di acque piovane;
 - e) la limitazione dell'inquinamento dei corpi ricettori, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente;
 - f) la prevenzione dei rischi derivanti da tracimazioni causate da piogge violente;
 - g) la possibilità di ispezione con mezzi visivi;
 - h) la necessità di garantire un rapido deflusso.
3. Fatte salve le competenze regionali, in condizioni transitorie e comunque in assenza di delimitazione, il Gestore provvede, alla delimitazione del bacino drenante che contribuisce all'inquinamento delle aree sensibili, di concerto con il Comune e con gli altri Enti istituzionalmente e territorialmente coinvolti.

Art.3 – Competenze

1. Sono di competenza delle Amministrazioni Comunali: l'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori in base alle leggi vigenti, la pianificazione territoriale ed urbana congruente ed in linea con gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.
2. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Gestore, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:
 - a) la gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere finanziate e necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque di scarico nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico;
 - c) la valutazione di piani e progetti relativi al sistema fognario delle nuove urbanizzazioni;

- d) la costruzione ed il collaudo degli allacciamenti in suolo pubblico, di nuovi collettori o della sostituzione di quelli esistenti;
 - e) la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo privato; che potranno essere eseguiti anche a cura del Gestore con spese a carico dell'Utente come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;
 - f) l'autorizzazione allo scarico nelle reti fognarie comunali;
 - g) l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per gli scarichi generati dalle infrastrutture fognarie e dagli impianti di depurazione;
 - h) l'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione in base alla normativa vigente;
 - i) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature in base alle leggi vigenti;
 - j) la gestione e manutenzione ordinaria, delle opere di cui ai precedenti punti a) e b).
3. Sono di competenza, non esclusiva, del Gestore:
- a) la predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati alle reti fognarie comunali e la segnalazione al Comune o alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni in base alle leggi vigenti;
 - b) l'effettuazione di ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica condotta, ed il prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
 - c) La pulizia degli impianti di trattamento domestici delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura ed il conseguente trattamento e smaltimento dei fanghi in accordo con le Amministrazioni Comunali;

Art.4 – Classificazione degli scarichi

1. Agli effetti dei recapiti e della depurazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, gli scarichi sono classificati in:
 - a. scarichi di acque reflue domestiche;
 - b. scarichi di acque reflue industriali.
2. Per scarico di acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, industriali o di



produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

3. Per scarico di acque reflue domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
4. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche equivalenti nonché le acque reflue contemplate nell'art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99, così come modificato dal D.Lgs. 258/00 e dalla normativa vigente.

PARTE II – SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA – NORME GENERALI –

Art.5 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Il Gestore provvede, a propria cura e a spese del richiedente, alla costruzione in suolo pubblico delle opere di allacciamento fino al pozzetto di ispezione compreso. I richiedenti provvederanno all'esecuzione delle opere stesse all'interno della proprietà privata e comunque fino al pozzetto di ispezione stesso.
2. In via eccezionale, il Gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire i lavori di allacciamento in suolo pubblico mediante impresa esecutrice da quest'ultimo individuata, la quale dimostri idonea capacità tecnica ed organizzativa.

Art.6 – Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. Le utenze domestiche, e quelle ad esse assimilate, poste all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura urbana a mezzo di apposita canalizzazione e, dove sia necessario, mediante stazione di sollevamento. Restano salvi gli effetti di cui al comma 11 del presente articolo.
3. Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli Utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche. Le relative acque meteoriche dovranno essere smaltite secondo le modalità indicate al comma 17.
4. Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema separato, tutte le acque reflue domestiche, dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore comunale della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, pertanto i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle

meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito, secondo le modalità indicate al comma 17.

5. Le proprietà vicine ad un corso d'acqua naturale o artificiale devono versarvi direttamente le acque meteoriche, previo parere favorevole dell'Ente preposto alla gestione degli stessi (la Provincia). Le acque meteoriche, qualora tecnicamente possibile, possono anche essere smaltite su suolo, previo parere favorevole dell'Ente preposto (la Provincia). I pluviali di facciata dovranno avere lo scarico a terra.
6. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che, previa autorizzazione, recapitano in reti fognarie, sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento.
7. Per tutti gli scarichi industriali, l'autorizzazione allo scarico resta subordinata alla verifica da parte del Gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, del recapito finale della fognatura, nonché di altri fattori che il Gestore riterrà necessario considerare. (Ad esempio: inquinamento dei fanghi, ...)
8. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di immissione allo scarico in pubblica fognatura, i liquami scaricati dovranno ottemperare alle normative vigenti in materia di disciplina degli scarichi, con riferimento alla normativa nazionale del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00 ed alla normativa regionale P.R.R.A. 962/1989 della Regione Veneto.
9. E' tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a. benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b. qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c. sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

- d. sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e. reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f. reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - g. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;
 - h. reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
 - i. reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;
10. E' vietato lo scarico in fognatura nera delle acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e delle acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento provvisorio della falda. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico delle acque suddette, in fognatura mista; in tal caso, gli scarichi saranno ammessi purché dotati di misuratore di portata e pertanto ritenuti soggetti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.
11. Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare direttamente o indirettamente in altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo. Per specifiche, documentate e gravi ragioni accertate con apposito verbale dell'Ufficio Tecnico del Gestore che comprovi che l'Utente si trovi nell'impossibilità di immettere i propri reflui in fognatura, è ammesso lo scarico effettuato in una delle altre maniere consentite dalla legge in considerazione della tipologia dell'insediamento.
12. E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche

indirettamente causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.

13. E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche approvate. E' fatto inoltre divieto di immettere, anche occasionalmente, senza preventiva autorizzazione, acque di superficie o di falda.
14. Il Gestore ha la facoltà di procedere, con personale da esso incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica condotta, ed al prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
15. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dell'impianto di depurazione terminale, il Gestore può imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di acque reflue in reti fognarie. Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del sistema fognatura-depuratore.
16. Le reti per la raccolta delle acque nere dovranno essere distinte dalle reti per la raccolta delle sole acque meteoriche, indipendentemente dal fatto che il collettore comunale sia di tipo misto o separato.
17. Lo scarico di acque meteoriche è ammesso:
 - a. in acque superficiali, purché nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 31 del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 258/00, fino ad un'eventuale diversa regolamentazione da parte della Regione;
 - b. sul suolo con le limitazioni dell'art. 39 del D.Lgs 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 258/00, fatte salve le competenze regionali;
 - c. in rete fognaria mista, adeguatamente dimensionata, qualora non esista o non sia possibile utilizzare una rete separata per lo smaltimento delle acque suddette. Lo scarico delle acque meteoriche va immesso in rete fognaria nel punto compatibile più vicino a quello di formazione.
18. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle relative acque reflue,

che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura, ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

19. Gli scarichi di campi nomadi, camper, fiere e similari, devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi devono essere provvisti di idonei sistemi di depurazione.
20. E' fatto divieto di diluire gli scarichi terminali o parziali.
21. E' tassativamente vietato l'uso di pozzi neri e pozzi assorbenti di qualsiasi altra natura. Inoltre, il Gestore potrà eventualmente vietare l'impiego di fosse biologiche e di qualsiasi altro manufatto che comporti la sosta prolungata dei liquami neri, o la loro dispersione, prima dell'immissione nella fognatura, sia essa nera (sistema separato) o mista. In tal caso i suddetti manufatti debbono essere opportunamente esclusi dall'immissione nella fognatura e messi fuori uso secondo quanto previsto dall'art. 15.

Art.7 – Criteri di allacciamento delle utenze domestiche

1. I liquami provenienti da utenze domestiche in cui si utilizzano, o siano immagazzinati, oli o prodotti simili, possono essere scaricati nella fognatura comunale previa facoltà del Gestore di imporre l'adozione di pozzetti speciali per la separazione di oli. Tale dispositivo potrà essere utilizzato anche in caso di raccolta separata e smaltimento di acque meteoriche provenienti da piazzali o superfici impermeabili soggette alla deposizione di oli.
2. Il modello di tali manufatti deve essere approvato dal Gestore.

Art.8 – Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi.
2. In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale, a cura e spese dell'Utente, mediante pompa, la cui condotta di mandata deve essere

disposta in modo di prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore del recipiente.

Art.9 – Esecuzione d'Ufficio del progetto e delle opere di allacciamento

1. Qualora il titolare di uno scarico di acque reflue domestiche non provveda alle opere di allacciamento che a lui competono, il Gestore ha facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio previa ordinanza del Sindaco.
2. Il preventivo di spesa sarà notificato agli Utenti interessati, che dovranno provvedere a risarcire le spese tecniche.
3. Trascorso il termine concesso per l'esecuzione delle opere, il Gestore, previa ordinanza del Sindaco, ha facoltà di disporre direttamente l'esecuzione d'Ufficio, tramite impresa di sua fiducia.
4. Ferma restando ogni altra eventuale disposizione di legge, anche a carattere penale, le spese per l'esecuzione delle opere come risultanti da certificato di pagamento all'impresa incaricata, vengono addebitate all'Utente inadempiente, maggiorate delle spese generali. Di tale addebito viene data comunicazione scritta all'Utente che nel termine di 30 giorni può far pervenire per iscritto ricorso al Gestore.

Art.10 – Visite tecniche - Verifica delle opere

1. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta documentata.
3. terminate le opere di allacciamento, sia esso industriale che domestico, all'interno della proprietà privata, l'Utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore.
4. Il Gestore potrà disporre l'esecuzione di un collaudo tecnico-funzionale e di un controllo chimico-biologico sulla qualità delle acque reflue scaricate.
5. In sede di collaudo il Gestore potrà verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato e qualora venissero riscontrate differenze ritenute non giustificate, e comunque non accettabili, inviterà l'Utente interessato a adeguare le opere al progetto, ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il

termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori relativi. Si ripeterà quindi la procedura sopra indicata ai commi 3 e 4.

Art.11 – Autorizzazione all’allacciamento e scarico in fognatura

1. Le richieste di autorizzazione all’allacciamento per acque reflue in pubblica fognatura, dovranno essere rivolte al Comune e devono contenere le seguenti informazioni:
 - a. generalità del proprietario dello stabile e dei condomini con le rispettive quote di proprietà;
 - b. indicazione della cubatura dello stabile, della superficie complessiva coperta, del numero di locali (servizi esclusi), del numero di servizi igienici e della superficie complessiva scoperta;
 - c. indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto comunale o consortile, pozzi cisterne);
 - d. elenco e sommaria descrizione di eventuali manufatti di pretrattamento dei liquami esistenti, quali fosse biologiche, pozzi neri, pozzi perdenti;
 - e. indicazione degli attuali punti di recapito degli scarichi (fognatura pubblica, corsi d'acqua superficiale, suolo);
 - f. progetto delle opere di allacciamento in conformità a quanto specificato agli artt. 22 e 30;
 - g. indicazione (in termini di area e percentuale) della frazione di area scoperta collettata nella rete fognaria;
 - h. indicazione della tipologia di convogliamento delle acque meteoriche raccolte sui tetti e sulle superfici pavimentate scoperte (pluviali, canalette di scolo) e di eventuali dispositivi di stoccaggio continuo o temporaneo delle acque meteoriche drenate (pozzi perdenti, pozzi di raccolta delle acque meteoriche per l'irrigazione).
 - i. indicazione della data prevista di inizio lavori;
2. L'accettazione della richiesta di autorizzazione all’allacciamento indicherà il punto e la quota di consegna dello scarico e avverrà con comunicazione scritta da parte del Comune (qualora necessitino eventuali prescrizioni o richieste di deposito cauzionali per lavori in sede stradale o altro). In mancanza di tale comunicazione, trascorsi i 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, quest’ultima si intenderà accettata potendosi così dar corso ai lavori.

3. L'autorizzazione allo scarico può in qualsiasi epoca essere soggetta alla imposizione di prescrizioni speciali da parte del Gestore ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica o all'ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognature interessate o all'impianto di trattamento.
4. Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che, per quanto stabilito all'art. 6, hanno l'obbligo dell'allacciamento alla fognatura, dovrà comunque essere presentata al Comune, da parte dell'Utente interessato, espressa richiesta di autorizzazione per le opere di allacciamento comunicando la data presunta di inizio lavori e lo schema della canalizzazione esistente e di futura realizzazione da formulare nei modi e nei tempi previsti del presente Regolamento, trascorsi i quali il Gestore potrà intervenire d'ufficio con spese a carico dell'Utente. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
5. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Gestore, che, verificata la compatibilità dello scarico con il funzionamento del sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Art.12 – Progetto, esecuzione, collaudo delle opere di allacciamento alla fognatura e attivazione dello scarico

1. Il progetto dovrà essere sviluppato in funzione dei medesimi elementi riportati nella domanda di allacciamento di cui all'art. 11 eventualmente integrati da altre informazioni richieste dal soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. L'Ufficio Tecnico del Gestore dovrà essere a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel corso della redazione del progetto.

3. La sede stradale manomessa per l'esercizio delle opere in oggetto, previa richiesta di nulla osta, dovrà essere ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati. Le spese relative a tali ripristini sono pure a carico dei proprietari dell'insediamento interessato all'allacciamento.
4. Per gli scarichi di acque reflue industriali, ad avvenuto allacciamento, il Gestore programmerà una serie di controlli, di cui al comma successivo, per verificare che lo scarico medesimo rientri nei limiti di accettabilità fissati dal Gestore previa approvazione dell'A.A.T.O. e sia accertata la rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi degli stessi con i dati dichiarati nella domanda di autorizzazione.
5. In sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico all'Utente industriale, il Gestore del servizio prescrive una serie di controlli sulla qualità dell'acqua scaricata, sulla portata, ed altre modalità di scarico, la cui frequenza verrà stabilita dal Gestore stesso sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei reflui provenienti dall'utenza suddetta. I prelievi e le analisi di controllo verranno programmati dal Gestore che si servirà di un Laboratorio di propria fiducia con spese a carico dell' "Utente Industriale" (il Laboratorio dovrà essere accreditato in conformità agli standard europei di Garanzia Qualità, per tutti i parametri misurati). I valori riscontrati durante le prescritte analisi di controllo verranno utilizzati per le verifiche previste dall'art. 18 e concorreranno alla determinazione dei parametri necessari all'applicazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.
6. Ogni allacciamento attivato senza il rispetto delle norme di cui sopra sarà considerato abusivo e passibile quindi di sanzioni amministrative (art. 3 comma 1), fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in merito.
7. Le spese occorrenti per effettuare gli eventuali sopralluoghi, i rilievi, gli accertamenti, i prelievi e i controlli analitici per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.

Art.13 – Fognatura nelle strade e nelle piazze private

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6, i proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche lungo le strade e le piazze stesse ed al loro recapito finale secondo le modalità previste all'articolo 6 comma 17.

2. In ogni caso, dovrà essere previsto un sistema separato per la raccolta delle acque meteoriche delle strade e piazze drenate.
3. Il termine prescritto per l'esecuzione delle opere è di un anno dalla notifica del Gestore dell'obbligo di allacciamento. Entro lo stesso termine dovranno essere realizzati anche gli allacciamenti di tutti gli stabili fronteggianti le medesime strade o piazze.
4. Qualora i proprietari interessati non provvedano, il Gestore provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere secondo quanto previsto all'art. 9.

Art.14 – Collettori dei cortili e degli spazi interni

1. Per l'eventuale immissione delle acque dei cortili e degli spazi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare di regola dei pozzetti con griglia o con caditoia amovibile, di almeno 50 cm di profondità. Gli eventuali dispositivi di dispersione e smaltimento su suolo delle acque dei cortili e degli spazi interni devono essere progettati e realizzati per consentire un'adeguata e periodica ispezione e manutenzione.
2. Le dimensioni dei collettori di raccolta e dei dispositivi di smaltimento su suolo devono essere proporzionate alla portata da convogliare, e quindi all'estensione delle superfici scolanti servite.

Art.15 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche imhoff e manufatti simili

1. I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse biologiche, da mettere fuori uso a norma all'art.6 comma 21, quando l'utenza domestica venga allacciata alla fognatura, devono essere svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.
2. L'allacciamento alla fognatura comunale deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni di cui al comma precedente.

Art.16 – Osservazione dei Regolamenti Comunali edilizi e di igiene

1. Tutti gli Utenti del servizio sono comunque tenuti all'osservazione dei Regolamenti edilizi e di igiene del Comune in cui è ubicato l'impianto di fognatura.

PARTE III – ESERCIZIO DEGLI ALLACCIAMENTI

Art.17 – Manutenzione delle opere di allacciamento

1. La manutenzione e la pulizia delle condotte di allacciamento alla fognatura, e dei manufatti connessi, interni alle proprietà private, sono affidate ai proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili, fino al pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore.
2. Il Gestore potrà diffidare l'Utente ad eseguire i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione alle condotte di cui al comma precedente, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi.

Art.18 – Ispezioni e controlli

1. Il Gestore, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 152/99, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, anche all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal Gestore. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
2. Il Gestore può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo automatico degli scarichi e la registrazione dei dati. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse saranno a carico dell'Utente che ha la responsabilità della loro continua efficienza.
3. Sarà obbligo dei tecnici dipendenti del Gestore rispettare le norme e prescrizioni stabilite in materia di sicurezza ed igiene dell'insediamento in cui sono previsti i controlli.

Art.19 – Responsabilità degli Utenti

1. L'autorizzazione concessa dal Gestore non comporta in alcun modo un'assunzione di responsabilità, circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento, di assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli Utenti.
2. Gli Utenti industriali e domestici rispondono al Gestore per tutti i danni che si dovessero verificare alla fognatura pubblica e all'impianto di depurazione terminale in seguito a difettose installazioni, manutenzioni o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento.
3. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito all'art.6, l'Utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.
4. L'Utente è responsabile della condotta interna di allacciamento fino al pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore.

Art.20 – Rifusione di danni alle infrastrutture

1. Qualsiasi danno alle infrastrutture e agli impianti di depurazione causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'Utente, sarà riparato a cura del Gestore. Le spese relative, maggiorate dei 15% per spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'Utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto al Gestore.

PARTE IV – APPROVVIGIONAMENTI IDRICI AUTONOMI

Art.21 – Rilevazioni dei consumi idrici

1. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali o domestiche che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura, sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.
2. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita, prelevata o accumulata dall'utente, tanto dall'acquedotto, quanto da fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, ecc.).

Nel caso sia installato un misuratore della portata dello scarico, la determinazione di cui al punto precedente avviene sulla base dei dati risultanti dalla lettura del misuratore medesimo.

3. Su ciascuna fonte di prelievo dovranno essere installati, a cura e spese dell'Utente, idonei strumenti di misura, approvati dal Gestore.
4. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal Gestore dopo verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio. Il Gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.
5. Gli Utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta al Gestore entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.
6. Le spese per il rilevamento del consumo idrico, saranno totalmente a carico dei singoli Utenti. Il Gestore si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto sul condotto di scarico (art. 31).
7. Qualora non fosse presente idoneo misuratore di portata, ovvero in caso di malfunzionamento dello stesso, la tariffa per i servizi di fognatura e depurazione per le utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo, allacciate alla pubblica fognatura, verrà conteggiata sulla base della dichiarazione annuale quantitativa e qualitativa dei consumi presunti di cui all'art. 7 della L.10/5/1976 n.319, all'art. 10 della L. 24/10/1979 n.650 e all'art. 8 della L.R. 14/4/1980 n.26.

PARTE V – UTENZE DOMESTICHE – NUOVI FABBRICATI

Art.22 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Per i nuovi scarichi in rete fognaria la domanda di allacciamento sarà contestuale alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia costituisce anche autorizzazione all'allacciamento in fognatura. Nel progetto edilizio dovranno essere indicate le modalità di allacciamento alla fognatura medesima.
2. Il progetto a firma di tecnico abilitato competente in materia, dovrà comprendere:
 - a. una relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione delle opere previste con l'indicazione dei materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, i calcoli di dimensionamento idraulico delle canalizzazioni e ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere;
 - b. documentazione grafica comprendente:
 - la planimetria catastale della zona in scala 1:1000-2000 con indicazione della fognatura comunale, dei pozzetti stradali, ecc.;
 - le piante del fabbricato e delle aree esterne;
 - la pianta stato attuale in scala 1:50-100-200 dell'esistente sistema fognario;
 - pianta di progetto in scala 1:50-100-200 dello stato riformato del nuovo sistema da realizzare.
 - schema dettagliato della rete (e dei pozzi) di fognatura interna con l'indicazione dei diametri delle tubazioni (separate) sia per le acque nere che per le acque meteoriche; i punti d'ispezione;
 - la posizione e il diametro dell'eventuale sifone idraulico;
 - la posizione e le caratteristiche del pozzetto di prelievo campioni, da concordarsi preventivamente con il Gestore;
 - la posizione e il diametro degli esalatori e dell'eventuale bypass;
 - i dati completi dello scarico finale per il tratto interessante la strada pubblica con riguardo a: il diametro ed il tubo (tipo) per l'innesto nel collettore (non inferiore a 150 mm e mai superiore al diametro del

collettore della pubblica fognatura e con pendenza mai inferiore al 5 per mille);

· un disegno quotato (in fase progettuale) di una sezione longitudinale (e trasversale) mediante l'accertamento sul posto della quota di fondo (in m) e del diametro della fognatura comunale;

Art.23 – Caratteristiche e modalità tecniche di allacciamento

1. I collettori di allacciamento ed i pozzetti di ispezione devono essere impermeabili, in modo da evitare la fuoriuscita e la dispersione nel terreno degli effluenti inquinati.
2. I materiali costituenti le condotte devono essere di tipo adatto allo scopo, tenuto conto della natura delle acque di rifiuto che vi devono essere immesse e dei carichi stradali a cui saranno sottoposte.
3. Le condotte di allacciamento alla fognatura devono essere, per quanto possibile, corte, rettilinee e protette contro il gelo. All'esterno dovranno avere una copertura di almeno 60 cm di terreno.
4. Le canalizzazioni private debbono essere opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 150 mm e con pendenze non inferiori al 5 per mille.
5. I tubi debbono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a tenuta perfetta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza dal funzionamento della fognatura.
6. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione dei liquami. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento.
7. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con appositi pozzetti stagni con il fondo sagomato al fine di creare la continuità di scorrimento dei fluidi nelle tubazioni in ingresso e in uscita.
8. Le immissioni nella fognatura avverranno tramite apposite tubazioni collegate ai pozzetti di ispezione stradali e progettualmente previste per tutti i nuovi collettori. Per i collettori esistenti, già appartenenti alle fognature, le immissioni dovranno, ovunque possibile, essere convogliate alle camerette di ispezione, o altrimenti essere realizzate secondo le modalità di volta in volta indicate dal Gestore. Di norma, i collettori di immissione degli allacciamenti privati non dovranno avere diametro superiore a quello delle tubazioni di collegamento alla pubblica fognatura.

9. Tutte le colonne di scarico dovranno essere adeguatamente ventilate. In nessun caso possono essere utilizzati a tale scopo i tubi delle condotte pluviali e le tubazioni di scarico delle fognature; ove tale collegamento esistesse, potrà essere posto un sifone al piede della tubazione pluviale.
10. I tubi di scarico della rete pluviale e di quella nera prima della immissione nel condotto di allacciamento devono essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale ed, eventualmente, di un sifone idraulico, che deve essere di grès o di ghisa o di pvc. Se il condotto stradale è di tipo misto, l'allacciamento è unico e le due reti interne (pluviale e nera) devono essere riunite in un unico pozzetto subito a monte dell'eventuale sifone idraulico.

Art.24 – Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Gestore, previa constatazione della regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
2. L'autorizzazione ha validità quattro anni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge n. 79 del 17/03/1994, convertito, con modificazioni, in legge n. 172 del 17/05/1995; il rinnovo della stessa deve essere richiesto un anno prima della scadenza (art. 45, comma 7 del D.Lgs 152/99).

PARTE VI – UTENZE DOMESTICHE – FABBRICATI ESISTENTI

Art.25 – Allacciamento alla pubblica fognatura

1. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, di cui all'art.4, commi 3 e 4 (acque reflue domestiche), il Comune, nello svolgimento dei lavori di ampliamento della fognatura urbana collegata all'impianto di depurazione o di ristrutturazione e/o di collegamento di condotti già esistenti, invita, mediante raccomandata A/R, tutti i potenziali Utenti a presentare tempestivamente domanda di allacciamento alla pubblica fognatura; tale domanda dovrà pervenire entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione oltre il quale.
2. La domanda di cui al comma precedente dovrà essere corredata della documentazione prevista all'art.22.
3. Eseguita e collaudata la nuova rete fognaria, il Comune provvederà a trasmettere al Gestore i disegni tecnici relativi alla nuova rete e tutte le richieste che i privati interessati avranno presentato.

Art.26 – Visite tecniche – Verifica delle opere e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità contemplate dall'art.10.
2. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico avverrà secondo quanto previsto dall'art. 24.

PARTE VII – UTENZE INDUSTRIALI

Art.27 – Prevenzione dell'inquinamento causato dalle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

1. Gli insediamenti industriali esistenti serviti da reti fognarie miste potranno predisporre prima dell'immissione nella pubblica fognatura un sistema di misura atto a registrare il valore delle massime portate defluenti: il valore ottenuto come media dei 5 valori più alti registrati nell'arco di ogni anno sarà utilizzato come valore della portata massima oraria da introdurre nel computo della tariffa di cui all'articolo 42. In mancanza del sistema di misura, o in caso di malfunzionamento dello stesso, il valore della portata massima sarà stabilito dal Gestore in base ad una valutazione dell'estensione delle superfici, distinguendo: aree impermeabilizzate, semi-permeabili e permeabili (aree a verde comprese).
2. La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante reti fognarie separate con recapito diverso dalla pubblica fognatura. Le utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche. In particolare, sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti di lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, per alcune zone del complesso produttivo, il Gestore ne potrà richiedere la raccolta separata ed il successivo allontanamento con modalità da definirsi caso per caso. Lo stesso criterio si applica alle acque di lavaggio delle aree esterne.
4. La Regione, ai sensi dell'art.39, comma 3, del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, disciplina i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalla superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art.28 – Obbligo di scarico nei collettori per le utenze industriali

1. E' fatto divieto all'Utente industriale di effettuare comunque scarichi di acque inquinate in recapito diverso dalla rete fognaria, attraverso i collettori di allacciamento di cui al successivo art.31. In particolare è vietato smaltire acque inquinate sul suolo e nel sottosuolo.
2. Le acque non inquinate (meteoriche, di raffreddamento) provenienti dagli insediamenti industriali dovranno essere scaricate, in linea di principio, in recapiti diversi dalla rete fognaria. Tale scarico resta comunque subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente preposto che ne prescrive le modalità, così da assicurare comunque la possibilità di controllo.
3. Le acque provenienti da servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi domestici o assimilati ai domestici, purché convogliate con collettori distinti dagli scarichi industriali, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura e soggette alle norme di cui alle parti V e VI.

Art.29 – Autorizzazione all'allacciamento

1. Gli scarichi di acque reflue industriali, con le eccezioni di cui all'art.6, comma 7, potranno allacciarsi alle reti di raccolta e convogliamento su autorizzazione del Comune e conformemente alle prescrizioni impartite dal Gestore (art. 14, comma 2 del P.R.R.A.), presentando domanda in tal senso secondo le modalità di cui al successivo art.30.

Art.30 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento

2. La richiesta di autorizzazione all'allacciamento, in carta semplice, deve essere presentata al Comune, corredata da una relazione tecnica descrittiva (in duplice copia) redatta da professionista abilitato, contenente:
 - a. la ragione sociale e l'indirizzo esatto della ditta;
 - b. le generalità e l'indirizzo del rappresentante della ditta; titolare e del legale;
 - c. gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'insediamento produttivo;

- d. la cartografia tematica costituita da planimetria (in duplice copia) relativa all'estratto catastale in scala 1:2000 d'insieme della zona in cui è ubicato l'insediamento e planimetria in dettaglio (preferibilmente in scala 1:200) su cui siano riportate le reti di fognatura interna separatamente per le acque meteoriche o comunque non inquinate e per le acque di processo dei servizi e simili di cui si richiede l'allacciamento, nonché l'ubicazione e le dimensioni dei condotti di scarico esistenti e/o previsti e del pozzetto necessario ai prelievi di controllo.
- e. il numero degli addetti impiegati;
- f. una descrizione dei cicli produttivi dell'azienda con l'indicazione delle lavorazioni da cui generano gli scarichi;
- g. le caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero) e qualitative dello scarico in atto o proposto, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 152/99 e s.m. dal D.Lgs. 258/00, allegando analisi chimiche e precisando le modalità di scarico; l'analisi dovrà inoltre riguardare le sostanze contenute nella tab. 5 dell'all. 5 del D.Lgs. 152/99 o ne dovrà essere dichiarata la non presenza;
- h. i quantitativi d'acqua consumati giornalmente e globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua inquinati per la quale si richiede l'immissione nella fognatura misurati o stimati dai responsabili della ditta;
- i. la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate;
- j. l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di trattamento allegando una dettagliata descrizione con indicazione degli eventuali sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
- k. descrizione del sistema complessivo di scarico ivi compreso le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
- l. eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, e di monitoraggio della qualità delle acque scaricate, con indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;
- m. accettazione, mediante sottoscrizione della domanda stessa, di ispezioni e controlli allo scarico da parte del Gestore, anche all'interno degli stabilimenti e delle proprietà private;

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/1999, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, la domanda deve altresì indicare:

- n. la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico (la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi per anno solare);
 - o. il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo;
 - p. Le tecniche impiegate per ridurre il consumo di acqua, per favorirne il riuso all'interno dello stabilimento industriale e per ridurre il carico inquinante delle acque usate, anche prima del pretrattamento.
 - q. Le modalità di scarico delle acque meteoriche.
 - r. Le modalità di convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (da prevedersi obbligatoriamente nell'ipotesi in cui, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici).
3. L'istanza deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che rispondono a verità.
 4. Il Gestore si riserva comunque di chiedere ulteriori dati e di effettuare eventuali sopralluoghi prima di concedere l'autorizzazione di cui all'articolo successivo.
 5. All'istanza deve inoltre essere allegata una dichiarazione resa e firmata dal legale rappresentante della ditta con cui si accetta incondizionatamente il Regolamento per l'uso e l'esercizio della fognatura e si fa atto di sottomissione per l'esecuzione di eventuali opere di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Art.31 – Modalità esecutive dei collettori di allacciamento

1. Tutti gli scarichi di acque di rifiuto comunque inquinate dovranno per ciascuna utenza industriale essere raccolti, se il ciclo produttivo lo consente e non ostano particolari motivi tecnico-economici, in un unico collettore di scarico, che viene definito

collettore di allacciamento. Ogni scarico, prima dell'immissione nel collettore, dovrà essere provvisto di un pozzetto d'ispezione per eventuali controlli e prelievi.

2. Il collettore di allacciamento dovrà essere dotato di un pozzetto con chiusino in ghisa ispezionabile, per la misura della portata, ed il prelievo dei campioni. Su richiesta del Gestore, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico o in qualsiasi momento successivo, in esso potranno essere installati sistemi di campionamento automatico, di monitoraggio in continuo, con eventuale registrazione dei dati. Esso dovrà essere ubicato entro i limiti della proprietà privata e a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale del Gestore un agevole accesso in qualsiasi momento.
3. Il Gestore si riserva di stabilire eventuali indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni di tali pozzetti, in funzione delle portate scaricate dagli insediamenti, delle differenze di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica.
4. Le reti interne delle acque reflue assimilate a quelle domestiche, quali servizi igienici e cucine, delle eventuali acque meteoriche e delle acque reflue industriali, devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza stabiliti dal Gestore.
5. Dovranno essere previsti uno o più punti di ispezione dei collettori per permetterne il lavaggio e l'eventuale disotturazione.
6. A valle dell'impianto di pretrattamento è consentita la confluenza delle acque assimilate alle domestiche; prima di detta confluenza, in prossimità del limite di proprietà, è predisposto il pozzetto di ispezione e di prelievo campioni per l'analisi delle acque stesse. Le acque reflue assimilate alle domestiche possono essere convogliate fino al collettore della pubblica fognatura, previa interposizione di pozzetto di ispezione finale per le eventuali verifiche.
7. Le acque meteoriche raccolte mediante rete separata potranno essere immesse nella fognatura pubblica mista, tramite il medesimo collettore delle acque reflue industriali, purché a valle del pozzetto di ispezione dell'impianto di pretrattamento, ovvero tramite collettore distinto. In caso di sistema fognario pubblico separato, le acque meteoriche devono essere convogliate al relativo collettore di pubblica fognatura.

Art.32 – Autorizzazione allo scarico

1. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico avverrà secondo le modalità previste all'art.24.

Art.33 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

1. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'azienda stessa, che se ne assumono gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità allo scarico a favore e carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione formale della sostituzione al Gestore. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 152/99 integrato dal D.Lgs 258/00.
2. La titolarità decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.
3. Permanendo tuttavia l'obbligo dell'allacciamento derivante dalla primitiva richiesta, salvo il diritto al recesso di cui al successivo articolo 34, dovrà essere presentata domanda scritta al Gestore di subentro e di rinnovo delle autorizzazioni.
4. Qualora, al verificarsi dei casi di cui al comma 2, si accompagnino modifiche dell'attività produttiva tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, nel senso specificato all'articolo 39, la domanda di subentro e di rinnovo dovrà essere formulata con le modalità previste all'art.11, concernenti il rilascio di nuove autorizzazioni.
5. Qualora non si verificano tali condizioni, sarà sufficiente che la domanda contenga le seguenti indicazioni:
 - a. nuova ragione sociale dell'azienda;
 - b. generalità ed indirizzo del titolare o del legale rappresentante;
 - c. dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnino modifiche dell'attività produttiva nel senso specificato al comma precedente;

- d. dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare dell'autorizzazione allo scarico.
6. Le domande di cui agli articoli precedenti, dovranno essere presentate entro un mese dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 2.

Art.34 – Validità dell'autorizzazione allo scarico e revoca

1. L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali resta valida quattro anni dalla data di notifica al richiedente ai sensi dell'art. 45, comma 7, del D. Lgs. 152/99, se non si verificano anticipatamente le condizioni di cui agli artt. 33 e 39, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.372 del 04/08/1999. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere formalizzata almeno un anno prima della data di scadenza. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, il rinnovo deve essere concesso espressamente entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
2. L'autorizzazione allo scarico nelle reti di fognatura può essere revocata dal Gestore nel caso di infrazioni al presente Regolamento e, in particolare, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a. mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
 - b. non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dal Gestore;
 - c. inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento, nonché degli eventuali sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione;
 - d. inosservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi concordate con le parti interessate a norma dell'articolo 38;
 - e. modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nel senso specificato all'articolo 39, senza che ne sia stata data comunicazione al Gestore nei tempi e nei modi previsti.
3. Qualora si verificano infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle Autorità competenti, il Gestore ingiunge

per iscritto all'Utente responsabile di adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi caso per caso.

4. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, il Gestore revoca l'autorizzazione, ingiungendo di cessare lo scarico. In caso di inadempienza il Gestore provvederà d'ufficio all'interruzione dello scarico.
5. Contro la decisione del Gestore è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
6. Qualora l'Utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà essere inviata al Gestore comunicazione di recesso.

Art.35 – Riunioni di più scarichi

1. E' ammessa la riunione degli scarichi di più utenze industriali prima dell'immissione nel collettore recipiente, nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un distinto collettore di allacciamento, dotato del pozzetto di misura di cui all'articolo precedente, in modo che venga assicurata la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico; soltanto a valle di quest'ultimo è ammessa l'immissione nel collettore di collegamento con la fognatura comunale.
2. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore degli Utenti del collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art.36 – Impianti di sollevamento

1. Nei casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati da insediamenti produttivi sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese dell'Utente. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nell'istanza di allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura, in modo da evitare in quest'ultima rigurgiti o moti vorticosi. Comunque,

l'immissione nei collettori, dovrà sempre avvenire a gravità, nel senso in cui la quota di arrivo della condotta di mandata dell'impianto di sollevamento dovrà essere superiore a quella di massimo riempimento nel collettore recipiente.

2. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico degli efflussi in recipienti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento. In particolare potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva e paratoie d'intercettazione della rete di fognatura, chiusa o a cielo aperto, interna agli stabilimenti. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.
3. E' ammessa la riunione di più scarichi a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente possibile. Se invece l'impianto di pompaggio serve ad un solo Utente, il pozzetto di misura potrà essere sostituito con altra apparecchiatura di misura da concordarsi con il Gestore e da installare anche a valle dell'impianto stesso.

Art.37 – Impianti di pretrattamento

1. Le utenze industriali i cui scarichi non rientrano nei limiti di accettabilità stabiliti previsti, hanno l'obbligo di provvedere mediante idonei impianti di pretrattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi. Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l'equalizzazione delle portate degli scarichi.
2. Sarà a cura del Gestore, prima dell'attivazione dello scarico, la sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
3. Gli Utenti industriali restano esclusivi responsabili della raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui e dei rifiuti di qualsiasi natura prodottisi negli impianti di pretrattamento.
4. Il Gestore si riserva la facoltà di istituire un apposito servizio da porre a disposizione degli Utenti, in base a condizioni e tariffe da definire in apposito Regolamento.

5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'Utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori-servizio dell'impianto.
6. Degli impianti di pretrattamento resta esclusivo responsabile l'Utente che ne assicura il corretto funzionamento. È responsabile inoltre della mancata manutenzione di eventuali strumenti di controllo installati al fine di misurare in continuo, con registrazione, parametri significativi dello scarico.
7. Gli impianti e le apparecchiature di controllo devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art.32, in caso di modifica l'Utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Gestore.

Art.38 – Disciplina dei cicli produttivi

1. E' facoltà del Gestore, sentiti gli Utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare e di riutilizzare l'acqua impiegata, di recuperare i sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento.
2. Allo scopo, l'Autorità d'Ambito, sentito il gestore, potrà emanare disciplinari tecnici complementari al presente Regolamento, anche prevedendo modifiche nei cicli tecnologici e sostituzione di materie prime che risultino particolarmente inquinanti o difficili da rimuovere dalle acque di scarico o che comunque siano problematiche per uno o più elementi della filiera fognatura-impianto di depurazione-recapito finale.
3. Le norme di cui al punto precedente saranno tassativamente applicate agli scarichi di complessi industriali che abbiano ottenuto la concessione di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e tecnologica, ovvero abbiano mutato destinazione successivamente all'emanazione dei disciplinari tecnici complementari di cui al precedente punto. Negli altri casi, la loro applicazione dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato con gli Utenti interessati, tenendo conto delle implicazioni tecnologiche e dei costi che possono derivarne. Resta comunque salva la facoltà del Gestore di stabilire tariffe di utenza differenziata in funzione dei cicli di trattamento adottati e della qualità degli scarichi.

Art.39 – Modifica delle attività industriali

1. I responsabili degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico di cui all'art.32 del presente Regolamento, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle proprie acque come indicato al punto successivo, debbono darne preventiva comunicazione al Gestore richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.
2. Tale disposizione si applica quando:
 - a. la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria;
 - b. il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
 - c. venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
3. Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti di accettabilità previsti. Per gli scarichi in rete fognaria, nei bacini contribuenti all'inquinamento delle aree sensibili, dovranno anche essere rispettate le prescrizioni previste all'art. 32 del D.Lgs. 152/99.

PARTE VIII – NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI INDUSTRIALI

Art.40 – Scarichi di insediamenti industriali

1. La possibilità di sversare un'acqua reflua in una rete di fognatura è subordinata alle seguenti condizioni fondamentali:
 - a. sicurezza e salute del personale addetto all'esecuzione ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell'impianto terminale (incendi, scoppi, materiali tossici e nocivi, ecc.);
 - b. buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento;
 - c. buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento, ecc.);
 - d. mantenimento del costo della depurazione a livelli convenienti (sovradimensionamenti dovuti a fluttuazioni eccessive delle portate, utilizzazione solo parziale di alcuni processi del ciclo di trattamento, consumi di reattivi, di aria, produzione di fanghi, qualità dei fanghi di supero, ecc.).
2. Ai sensi dell'art.28, comma 3, del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 34 dello stesso decreto, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognature e sul suolo.
3. Il Gestore può richiedere inoltre che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
4. I valori limite di immissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo. Non è consentito altresì diluire gli scarichi parziali delle sostanze di cui al precedente comma 3 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal decreto di riferimento D.Lgs. 152/99 e D.Lgs. 258/00. Il Gestore,

in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento e che inoltre sia, per quanto possibile, favorito il riutilizzo delle acque.

5. Nella domanda di immissione l'Utente dovrà dichiarare la composizione dei propri scarichi nonché la portata media oraria allo scarico. La portata istantanea non dovrà superare la portata media, valutata sulle ore giornaliere di lavorazione per più del 40%.
6. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Il Gestore, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, può effettuare il campionamento per durate diverse al fine di ottenere campioni più adatti a rappresentare lo scarico, qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).
7. Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/99 e del D. Lgs. 258/00. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale su proposta dell'ANPA (ora APAT - *Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici*).
8. Ogni insediamento industriale, dovrà comunque dare informazioni dettagliate sugli eventuali composti chimici utilizzati per le varie lavorazioni o fasi della produzione nonché fornire ragguagli circa i principali composti presenti negli scarichi.
9. Scarichi con caratteristiche difformi da quelle tabellari o contenenti sostanze non previste esplicitamente in tabella potranno essere accettati con apposito provvedimento derivante da documentata domanda e che dovrà comprendere specifiche composizioni e portate. Tali caratteristiche dovranno essere tali da non creare disturbi di alcun genere alla rete fognaria ed all'impianto depurativo.
10. Eventuali deroghe, limitate nel tempo, ai valori limite di emissione previsti possono essere concesse dal Gestore per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla

base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione.

Il Gestore potrà, in tal caso, imporre l'adozione di dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richiedere analisi periodiche degli effluenti.

11. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore competente può procedere secondo la gravità dell'infrazione:

- a. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
- c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.

PARTE IX – UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA

Art.41 – Utenze domestiche o industriali site in zona non servita da fognatura con scarico sul suolo e nel sottosuolo

1. Per quel che concerne lo scarico di reflui domestici o industriali in zona non servita da fognatura, si demanda alle Province secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/99 e modificato ed integrato dal D.Lgs 258/00 e normativa regionale vigente.

PARTE X – TARIFFE

Art.42 – Tariffe sulle acque di scarico

1. Sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione tutti gli Utenti del Servizio Idrico Integrato, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata, nonché gli Utenti che usufruiscono del servizio di cui all'art.21, comma 1 e art.6, comma10.
2. La tariffa è applicata dal Gestore, nel rispetto della Convenzione di cessione del servizio.

PARTE XII – DISPOSIZIONI VARIE

Art.43 – Entrata in vigore del Regolamento, sua durata e relative modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla stipula della Convenzione (tra Gestore e A.A.T.O. Bacchiglione) di affidamento del servizio di cui all'art.1.
2. Il Regolamento è soggetto a revisione di norma triennale. Al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto l'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, l'Autorità d'Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento con cadenza inferiore all'anno.

Art.44 – Pubblicità

1. Il Gestore assicura la più ampia divulgazione del Regolamento.
2. Coloro che al momento dell'adozione del presente Regolamento da parte del Gestore del S.I.I. avessero un rapporto di fornitura del servizio già in corso con altro Gestore, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di copia integrale dello stesso e della Carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene effettuata la fornitura suddetta, saranno comunque vincolati alle norme contenute nel presente.

Il Gestore si impegna a fornire a propria cura e spese, successivamente alla stipula del contratto, copia del presente Regolamento, nonché della Carta del S.I.I. ai nuovi Utenti.

Il Gestore si impegna altresì a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del presente Regolamento e della carta del S.I.I..

3. Il Gestore può emanare particolari comunicati ed organizzare incontri, anche in sede locale, affinché venga pubblicizzato e si realizzi in breve tempo quanto previsto dal presente Regolamento.